

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante un pozzo in Comune di MASSERANO, assentita alla ditta TINTALANA S.r.l. con D.D. n° 1.898 del 19.12.2025. PRAT. 498BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.898 del 19.12.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta TINTALANA S.r.l., con sede legale in Via Larga 6 - 20122 Milano (MI) - C.F. 03220140986;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 02.12.2025 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 498BI;

la presente concessione è rilasciata in deroga all'art. 4 della L.R. 22/1996 e, pertanto, perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è GWB-S1 "Pianura Novarese Biellese Vercellese;

all'art. 1: il prelievo tramite un pozzo esistente in falda profonda avente una portata massima di 4 l/s - una portata media derivabile di 0,635 l/s - pari ad un volume complessivo annuo di 20.000 metri cubi d'acqua, presso la propria sede operativa: in Via IV Novembre n. 46 - 13866 - Comune di Masserano (BI) – fg. 59 mapp. 195;

all'art. 2: l'uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile";

all'art. 3: che la derivazione può essere esercitata in modo continuo e costante, dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare, per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;

all'art. 11: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento";

all'art. 13: le modalità di pagamento del canone stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.429 di Rep. del 02 dicembre 2025

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 - comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Masserano o dal Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il Concessionario è tenuto ad applicare, a propria cura e spese, in prossimità del pozzo, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera di captazione.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che

deve risultare sempre chiaramente leggibile.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali, si provveda alla chiusura della testata del pozzo e si metta in atto ogni accorgimento e cautela a garanzia dell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza, dell'incolumità pubblica e dell'igiene (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano Stevanin